



**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

**Oggetto:** Direttiva in merito all'applicazione, in termini generali, del principio di separazione delle competenze all'interno della Città Metropolitana - Disciplina sugli organi competenti all'adozione degli atti di approvazione di progetti.

In riferimento a quanto in oggetto si desidera richiamare i sig.ri Dirigenti sulla necessità di definire in modo certo le competenze degli organi dell'Ente, in particolare in materia di approvazione di progetti e perizie di variante.

Ed infatti, sia pur nel brevissimo periodo di tempo dall'insediamento dello scrivente, sono pervenute presso questo Ufficio proposte di provvedimenti amministrativi di competenza dei Dirigenti, ivi comprese l'approvazione di perizie di lavori, da sottoporre all'adozione del Sindaco Metropolitan, pur non rientrando nell'ambito di competenza di tale organo.

Appare opportuno, pertanto, soffermarsi brevemente sul principio di separazione delle competenze nel nostro ordinamento giuridico e sulla normativa in materia di lavori pubblici, così come definita in ultimo dal D.lgs.50/2006 e ss.mm.ii.

Per gli Enti locali il principio di separazione tra i compiti di governo e quelli di gestione costituisce attuazione del principio costituzionale di imparzialità (art. 97 Cost.) ed è sancito dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A. (art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001, richiamato dall'art. 88 del decreto legislativo n. 267/2000) e dagli art. 78 (doveri e condizione giuridica degli amministratori) e 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267/2000.

L'organizzazione pubblica è stata, quindi, ripensata sulla base del principio di separazione tra **Organi di indirizzo**, aventi il compito di definire gli obiettivi e i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, e i **Dirigenti**, a

cui, invece è affidata la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse .

Alla luce di tali principi spettano, dunque, ai sig.ri Dirigenti tutti gli atti gestionali, ivi compresi quelli caratterizzati da discrezionalità tecnica , mentre rimangono di pertinenza degli Organi di indirizzo quelli connotati da discrezionalità politico-amministrativa.

Tale diritto/dovere sussiste anche in presenza di previgenti regolamenti che attribuiscono agli Organi politici determinate funzioni gestionali, stante che l'art. 107, comma 5, prevede che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54 “.*

Applicando tali principi in materia di lavori pubblici, avendo riguardo ai livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D. L.vo 50/2006 e ss.mm.ii., spetta, dunque, all'organo politico il compito di approvare autonomamente i progetti di fattibilità tecnica ed economica ed i documenti preliminari alla progettazione di lavori pubblici, indipendentemente dall'inserimento nel PP.OO. in quanto definiscono il quadro delle esigenze della collettività da soddisfare e, consequenzialmente, rientrano a pieno titolo negli indirizzi politici amministrativi.

In sostanza, come avveniva in passato per il progetto preliminare, il nuovo progetto di FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, che scaturisce dall'accorpamento dello “ studio di fattibilità “ e del “ progetto preliminare “, costituisce il raccordo tra la fase della programmazione e la fase della progettazione.

L'approvazione dei successivi livelli di progettazione (definitiva/esecutiva) rientrano, invece, nell'attività gestoria del dirigente, se sussiste un rapporto di conformità con la precedente fase di progettazione (progetto di fattibilità tecnico ed economica/progetto definitivo).

**Alla luce di tali considerazioni**

**IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE**

**Visti:**

- l'art. 97, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in cui è previsto che *"Il segretario comunale (.....) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"*;
- il comma 4° del precitato art. 97, in base al quale *"Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività (.....)"*;
- l'articolo 19, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con funzioni del Consiglio Provinciale, n. 5 del 06/02/2014;

### EMANA LE SEGUENTI DIRETTIVE :

1. Sono di competenze dei Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del D.lgs 267/2000, gli atti di natura gestionale, anche se espressione di discrezionalità tecnica e aventi rilevanza esterna;
2. I progetti di fattibilità tecnica ed economica e i documenti preliminari alla progettazione di lavori pubblici devono essere approvati dal Sindaco Metropolitano, indipendentemente dall'inserimento degli stessi nel Piano delle Opere Pubbliche;
3. l'approvazione dei successivi livelli di progettazione (definitiva/esecutiva) rientrano nell'attività gestoria del Dirigente, se sussiste un rapporto di conformità con la precedente fase di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo);
4. nell'ipotesi in cui il Dirigente ritenga di dover approvare con propria determinazione il progetto definitivo, in quanto conforme al progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero il progetto esecutivo in quanto conforme al definitivo, è tenuto a dare atto nella citata determinazione della sussistenza di tale rapporto di conformità;
5. nell'ipotesi in cui non sussista la conformità tra le fasi di progettazione, il Dirigente è tenuto ad attestare tale circostanza quale motivazione nella proposta di atto deliberativo di approvazione del progetto da parte del Sindaco Metropolitano;
6. Sono di competenza dei Dirigenti le determinazioni a contrarre, di cui all'art. 192 del D.lgs 267/2000, e gli atti propedeutici quali l'approvazione di perizie, preventivi e quant'altro assimilabile;
7. i Dirigenti sono tenuti ad uniformarsi alla presente direttiva a far data dalla presente coordinandosi col sottoscritto in caso di difficoltà interpretative e dubitative.

La presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. lgs. N. 33/2013, sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente.

Copia della presente verrà inviata al Sig. Sindaco, Al Commissario straordinario, ai sig.ri Dirigenti, al Collegio dei Revisori e ai componenti dell'OIV.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Vella)

